

CODICE CIVILE

LIBRO IV – Delle obbligazioni TITOLO 3 – Dei singoli contratti CAPO XI – Della mediazione

Art. 1754 - Mediatore - È mediatore colui (1758) che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (1761).

Art. 1755 - Provvigione - Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (1757, 1758, 2950).

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

Art. 1756 - Rimborso delle spese - Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti

della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Art. 1757 - Provvigione nei contratti condizionali e invalidi - Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 s.) o rescindibile (1447 s.) se il mediatore non conosceva la causa dell'invalidità.

Art. 1758 - Pluralità di mediatori - Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art. 1759 - Responsabilità del mediatore - Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso (1746). Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Art. 1760 - Obblighi del mediatore professionale - Il mediatore professionale in affari su merci e su titoli deve (1764):

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con la indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta in ogni annotazione (1764).

Art. 1761 - Rappresentanza del mediatore - Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (1388).

Art. 1762 - Contraente non nominato - Il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Art. 1763 - Fidejussione del mediatore - Il mediatore può prestare fidejussione per una delle parti (1936 s.)

Art. 1764 - Sanzioni - Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000 (ora sanzione amministrativa). Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.

Art. 1765 - Leggi speciali - Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.